

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **37/1970** (ECLI:IT:COST:1970:37)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **10/02/1970**; Decisione del **26/02/1970**

Deposito del **04/03/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4899**

Atti decisi:

N. 37

ORDINANZA 26 FEBBRAIO 1970

Deposito in cancelleria: 4 marzo 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 64 dell'11 marzo 1970.

Pres. BRANCA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO - BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Guidali Carlo e Parisi Vincenzo, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza 29 maggio 1968 il tribunale di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto 29 luglio 1968, il signor Carlo Guidali, rappresentato dall'avv. Salvatore D'Anna, il quale ha chiesto che la disposizione denunziata venga dichiarata illegittima.

Considerato che, con sentenza n. 88 del 25 maggio 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che non è stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.